

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to.....Mauro BOETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to..... Dott.ssa Graziella CANNIZZARO.....

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. n° 267/2000**

**REGOLARITÀ TECNICA** - In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è stato espresso in data 31/07/2014 parere ..... **FAVOREVOLE** .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Marco FERRARI**  
FID

**REGOLARITÀ CONTABILE** - In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, è stato espresso in data 31/07/2017 parere ..... **FAVOREVOLE** .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Marco FERRARI**  
FID

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo .

Giustenice , li 07 AGO. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n° 267/2000;
- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

Giustenice, li

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI GIUSTENICE

PROVINCIA DI SAVONA

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 39 del Registro delle Deliberazioni

N. .... di Prot.

OGGETTO:	DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ESAME ED APPROVAZIONE
----------	---

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addi **TRENTUNO**  
del mese di **LUGLIO** alle ore **19,00** nel Sala Consiliare

Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione.

Risultano:

N° ..... reg. Pubbl.

**Referto di pubblicazione**  
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **07 AGO. 2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Addì **07 AGO. 2014**

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Graziella CANNIZZARO.



	Presenti	Assenti
<b>BOETTO Mauro</b>	X	
<b>FIALLO Pier Paolo</b>	X	
<b>SERRATO Piero Lorenzo</b>	X	
<b>BATTISTINI Flavio</b>	X	
<b>REMBADO Pietro Paolo</b>	X	
<b>ORSO Luca</b>		X
<b>MAZZA Renata Maria</b>	X	
<b>BOETTO Gabriella</b>	X	
<b>ROZZI Ivano</b>	X	
<b>MORETTI Aurora</b>	X	
<b>FOLCO Carlo</b>	X	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dr.ssa Graziella CANNIZZARO**

Il Sig. **Mauro BOETTO** - Sindaco -  
assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Cons. Rozzi: *la nostra posizione è come la precedente, è una azione del Governo di tagli ai piccoli Comuni che va avanti da anni.*

Cons. Folco: *i soldi bisogna cercarli, sui servizi indivisibili mi chiedo come mai abbiamo una piazza che i cittadini non sano e associazione che la usa non paga e ne preclude l'uso ai cittadini. Devono pagare le tasse come tutti i cittadini, loro si comportano come associazione privata a scopo di lucro e non c'entrano niente con il sociale.*

Sindaco: *sul discorso della luce è già partita una richiesta di pagamento al centro storico così come abbiamo appena firmato una convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzi inferiori a Consip, questo per far capire che dove si può recuperare si fa. Anche per la Tosap ho trovato un regolamento molto datato ma anche e il 2013 vedo che per la festa non è stata pagata la Tosap. Devo anche dire che le associazioni citate sono private e se si vuole conoscere la gestione delle loro risorse questo comune non c'entra niente.*

Cons. Rozzi: *il problema è che c'è sempre stato un occhio di riguardo per alcune realtà territoriali. Sull'uso della piazza siamo intervenuti anche noi quanto meno sull'uso corretto. Mi auguro che venga approvato il nuovo regolamento Tosap.*

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

#### Descrizione servizi indivisibili e rispettivi costi

Pubblica sicurezza e protezione civile e videosorveglianza € 12.600,00

Servizi cimiteriali € 5.502,00

Servizi di manutenzione strade e verde pubblico € 15.490,00

Servizi socio-assistenziali (fondo sociale) € 9.000,00

Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica € 48.000,00

Servizio di spazzamento disgelo/neve € 500,00

Totale € 91.092,00

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale resa in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO** che con decreto del Ministero dell'Interno è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

**ACQUISITI** i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

**VISTI** gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti n. 7 favorevoli e n 3 contrari (Rozzi, Folco, Moretti), nessuno astenuto, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente,

#### **DELIBERA**

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,00 per mille
Aliquota per fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

- 3) **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- 4) **Di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

#### **Descrizione servizi indivisibili e rispettivi costi**

Pubblica sicurezza e protezione civile e videosorveglianza € 12.600,00

Servizi cimiteriali € 5.502,00

Servizi di manutenzione strade e verde pubblico € 15.490,00

Servizi socio-assistenziali (fondo sociale) € 9.000,00

Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica € 48.000,00

Servizio di spazzamento disgelo/neve € 500,00

Totale € 91.092,00

7) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

8) **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare resa in data odierna;

9) **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

10) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con voti n. 7 favorevoli e n 3 contrari (Rozzi, Folco, Moretti), nessuno astenuto.